



Roma, 4 ottobre 2000

CIRCOLARE N.128/2000

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RIDUZIONE DELL'ACCISA SUL GASOLIO - D.L. 26.09.2000 N.265 SU G.U. N.226 DEL 27.09.2000.

In attuazione dell'accordo tra Governo e associazioni dell'autotrasporto del 14 settembre scorso, il decreto legge in oggetto riconosce alle imprese del settore una riduzione di 100 lire al litro dell'accisa sul gasolio, relativamente ai consumi effettuati nel periodo 1 settembre - 31 dicembre 2000 per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Il rimborso, usufruibile anche mediante compensazione col modello F24, dovrà essere richiesto con apposita dichiarazione ai competenti uffici delle finanze entro il 31 marzo 2001.

Per la copertura dell'onere derivante all'Erario dalla riduzione dell'accisa lo stesso decreto ha istituito presso il Ministero dei trasporti un Fondo per la compensazione dei costi professionali dell'autotrasporto, avente una dotazione pari, per il 2000, a 330 miliardi di lire.

Il decreto prevede infine che una nuova variazione dell'accisa potrà essere fissata a gennaio 2001 a condizione che lo scostamento del prezzo del gasolio nel periodo settembre - dicembre risulti superiore alle 10 lire.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.122/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. n.226 del 27.09.2000 (Fonte GURITEL)

DECRETO-LEGGE 26 settembre 2000, n. 265

Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n.1822, al regolamento (CEE) n.648/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422;

c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n.21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio con noleggio con conducente nei comuni in cui non è istituito il servizio di taxi, purché autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonché ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n.21.

OMISSIS

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

Art. 2.

1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a) e b), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

OMISSIS

Art. 3.

1. E' istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione il Fondo per il contenimento dei costi professionali dell'autotrasporto, alla cui dotazione, pari ad un importo di lire 330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, si provvede con la dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo della dotazione medesima.

OMISSIS

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 2000

CIAMPI